

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE SALE GIOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27 maggio 2016

ART.1 Principi generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura, la gestione, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione di esercizi (di seguito definiti "sale giochi") nei quali siano installati i giochi previsti dall'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773.
2. Per sala giochi si intende un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente, così come previsto dall'art.1 comma 2 della L.R.5/2013.
3. Le procedure amministrative contemplate dal presente Regolamento sono improntate alla necessità di garantire il giusto equilibrio tra i diritti degli imprenditori, dei frequentatori di tali sale, dei cittadini in genere, salvaguardando l'ordine pubblico, la sicurezza viabilistica, la salute, e la quiete pubblica.
4. Il regolamento, nel proposito di arginare la sempre più frequente degenerazione patologica del gioco d'azzardo che porta a ricadute negative sulla collettività sia in termini di ordine e sicurezza pubblici sia sul piano socio-sanitario per la conseguente dipendenza, disciplina:
 - l'accesso agli apparecchi da parte delle fasce di utenza più a rischio;
 - l'obbligo per i titolari di sale giochi di:
 - a) esporre all'interno di ogni esercizio avvisi riguardanti la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall'uso degli apparecchi da gioco per soggetti psicologicamente deboli;
 - b) adeguarsi alle previsioni di cui alla L.R.5/2013 e alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154 del 11 marzo 2014 secondo modalità e tempistiche definite dalla Regione;
 - il divieto di promuovere qualsiasi attività promozionale e/o pubblicitaria in occasione dell'apertura di sale giochi e di attrazione, nonché l'affissione di manifesti pubblicitari volti a promuovere l'apertura e la pratica del gioco ed i luoghi dove esso viene svolto;
 - il divieto di reclamizzare l'esercizio di sale giochi ed attrazione;
 - le insegne e le vetrofanie sulle vetrine che devono limitarsi ad indicare che trattasi di esercizi ove si pratica il gioco, escludendo però il termine "casinò" o altre definizioni che possono richiamare il gioco d'azzardo, per la cui definizione si fa rinvio alla vigente normativa statale e regionale nonché alle disposizioni in proposito dettate dal Codice Penale vigente.

ART.2 Apertura e Trasferimento di sala giochi: disciplina. Requisiti soggettivi

1. L'apertura di nuova sala giochi ed il trasferimento di sale giochi verso altra localizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono soggette a preventivo rilascio di autorizzazione ex art.86 e segg. T.U.L.P.S.
2. Per ottenere autorizzazione ex art.86 del T.U.L.P.S. relativa all'apertura di nuove sale giochi, il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi previsti e prescritti dall'art.11 e dall'art.92 del T.U.L.P.S. ed è assoggettato alle verifiche di cui alla L.31.10.1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia).

ART.3 – Requisiti strutturali per l'apertura ed il trasferimento di sale giochi

1. L'apertura ed il trasferimento degli esercizi definiti al precedente art.1 comma 2:
 - a) sono ammessi in locali con le seguenti destinazioni d'uso: commerciale, artigianale e terziario;
 - b) sono vietati in edifici che ospitino funzioni residenziali e in edifici (o in parti di essi) notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004.
 - c) sono vietati nella città storica e nel territorio rurale così come individuati dagli Strumenti Urbanistici vigenti, oltre che nelle fasce di rispetto stradale e cimiteriale.
 - d) sono ammessi in edifici situati ad una distanza minima di 800 metri, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso, da chiese e luoghi di culto, edifici pubblici, scuole, biblioteche, edifici e locali di aggregazione giovanile, parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche e luoghi di cura, cimiteri, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei, e sedi di associazioni e di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.
 - e) sono ammessi in edifici situati a una distanza minima di 800 metri, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso, anche dagli esercizi c.d. "compro oro".
 - f) sono ammessi in edifici dotati di parcheggi pertinenziali da riservare agli utenti nella misura minima di mq 10 su 33 mq di S.ED. (Superficie Edilizia). Tali parcheggi dovranno essere reperiti in contiguità all'esercizio. L'area destinata a parcheggio per la clientela dovrà avere caratteristiche di effettiva fruibilità dei posti auto ricavati e ciò dovrà risultare da adeguati elaborati grafici. Trattandosi di attività che generano notevole carico urbanistico, per quanto riguarda la dotazione a parcheggio di cui sopra, non si applica la possibilità di monetizzare le aree destinate a parcheggio.
2. E' assolutamente vietata l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali sedi degli esercizi definiti al precedente art.1 comma 2.
3. I locali sedi degli esercizi definiti al precedente art.1 comma 2 devono altresì:
 - a) possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art.153 Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S. (r.d.6 maggio 1940 n.635) e, ove venga svolta congiuntamente anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande,

- devono possedere anche i requisiti di sorvegliabilità prescritti per tale attività (d.m.564/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- b) essere ubicati al piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq.120 e non superiore a mq.250. Per superficie netta si intende l'area destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature, e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, ripostigli, uffici e servizi igienici.
 - c) essere ben areati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 60% dell'area interna destinata all'esercizio come definita alla precedente lettera b) ed i giochi devono essere collocati in posizione tale da non arrecare intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela;
 - d) essere adeguati alla normativa vigente in tema di classificazione acustica e di prevenzione incendi;
 - e) essere privi di barriere architettoniche con riguardo sia all'accessibilità sia per ogni altra norma in materia;
 - f) essere dotati di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne di cui uno per portatori di handicap.

4. Gli esercizi ove si pratica il gioco del "bowling" possono avere superficie massima superiore a quella sopra prevista all'inderogabile condizione che i locali ove vengono collocati siano dotati di parcheggi pertinenziali da riservare agli utenti nella misura minima corrispondente a quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti per gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq. e alle medesime condizioni previste alla lettera f) del precedente comma 1.

5. Per gli esercizi inseriti in strutture polivalenti oppure in centri commerciali, gli standard di parcheggi e viabilistici sopra indicati al comma 1 lett.f) si intendono già assolti.

Art. 3 bis Disciplina edilizia per le nuove aperture, interventi edilizi e mutamenti di destinazione d'uso delle sale da gioco

Ai sensi dell'art. 6 commi 3 bis e ter della Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013, tutti i procedimenti di nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia relativa agli immobili e/o loro parti, il cambiamento di destinazione d'uso, con o senza opere delle sale sono subordinati al permesso di costruire ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2013.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai locali pubblici, aperti al pubblico e ai circoli privati, alle attività commerciali e ai pubblici esercizi, comunque denominati, nei quali siano presenti apparecchi per il gioco lecito, per le scommesse e per i servizi telematici legati al gioco d'azzardo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 quater L.R. 5/2013 ai fini del rilascio del certificato di agibilità e di conformità edilizia, i locali indicati nel presente articolo sono sottoposti a

controllo sistematico ai sensi dell'art. 23, comma 6 della Legge Regionale n. 15 del 2013.

Nel caso in cui venga accertato che gli interventi e le opere di cui sopra siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità da esso, sono rimossi o demoliti e gli edifici devono essere resi conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie entro un termine non superiore a 60 giorni.

ART.4 Requisiti funzionali e gestionali per l'esercizio delle sale giochi di cui al precedente art.1 comma 2 e connessi obblighi dei titolari.

1. I titolari degli esercizi di cui al precedente art.1 comma 2 sono obbligati ad esporre in luogo ben visibile:

- a) nell'esercizio: avvisi riguardanti la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall'uso degli apparecchi da gioco per soggetti psicologicamente deboli; tabella dei giochi proibiti da ritirare presso lo Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive, titolo abilitativo, regolamento del gioco e relativa tariffa, questi ultimi tradotti sempre in lingua italiana;
- b) su ciascun apparecchio: copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della "scheda esplicativa".

2. I titolari degli esercizi in parola, sono tenuti altresì:

- a) ad adeguarsi alle previsioni di cui alla L.R.5/2013 e alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154 del 11 marzo 2014 secondo modalità e tempistiche che saranno definite dalla Regione;
- b) a rispettare i seguenti orari: apertura non prima delle ore 10 antimeridiane e chiusura non oltre le ore 24;
- c) a vietare l'accesso all'esercizio prima delle ore 18, durante il periodo scolastico, con esclusione dei giorni festivi, ai minori degli anni 18;
- d) a vietare ai minori degli anni 15 non accompagnati l'accesso all'esercizio;
- e) a vietare ai minori degli anni 18 l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.110 T.U.L.P.S.;
- f) a vietare ai minori degli anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree ove sono installati apparecchi e congegni da gioco che consentono la vincita in denaro oppure nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro;
- g) ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità;
- h) ad evitare il funzionamento di apparecchi musicali ed acustici di qualsiasi genere con finestre o porte aperte o, comunque, qualora turbi la quiete pubblica ed il riposo delle persone, così come peraltro prescritto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;
- i) in caso di svolgimento congiunto anche dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, a vietare la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18.

ART.4 bis Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico, in circoli privati e associazioni, in attrazioni dello spettacolo viaggiante.

1. L'installazione in esercizi commerciali o pubblici, diversi da quelli già in possesso di licenze di cui all'art.86 1° e 2° comma del T.U.L.P.S. o di cui all'art.88 T.U.L.P.S., o l'installazione in aree aperte al pubblico, presso esercizi così autorizzati, o in circoli privati, degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., nel rispetto dei limiti numerici e delle ulteriori condizioni previsti dalla vigente normativa, è subordinata a preventiva presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività. A tale incombenza è altresì assoggettata l'attività di gioco delle carte e giochi simili (quali i c.d. "giochi in scatola") negli esercizi già autorizzati ex artt.86 e 88 T.U.L.P.S.
2. Alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art.69 del tulp s è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del tulp s.
3. I gestori degli esercizi di cui al presente articolo sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi sopra indicati: ai comma 2 e 3 lett. a) dell'art.3, all'art.4.

ART.4 ter Installazione di distributori automatici di alimenti e bevande. Attività complementare di somministrazione alimenti e bevande. Altre attività complementari ammesse.

1. Negli esercizi di sale giochi è sempre ammessa – previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività - l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, ad esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e secondo quanto previsto e prescritto dai vigenti "Criteri di rilascio" delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.224/2010.
2. Negli esercizi in parola, è altresì ammessa – previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) nel rispetto delle prescrizioni in proposito dettate dall'art.4, comma 5 lett.a), della L.R. dell'Emilia Romagna 26 luglio 2003 n.14 così come richiamate dai vigenti "Criteri di rilascio" delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.224/2010;
 - b) su superficie complessiva non superiore ad un quarto della superficie dell'attività di sala giochi;
 - c) a condizione che all'interno della superficie dedicata alla somministrazione non vengano installati e praticati altri giochi leciti.
3. E' sempre ammessa l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normale e codificate.

ART.5 Variazione nella composizione degli apparecchi da gioco; riduzione o ampliamento della superficie del locale destinato a sala giochi.

1. Ogni variazione nella composizione degli apparecchi da gioco dev'essere segnalata al Comune.
2. La riduzione o l'ampliamento della superficie del locale o dei locali destinati a sala giochi sono consentiti nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 3 lett.c) dell'art.3 del presente regolamento e previa segnalazione al Comune.

ART.6 Rappresentanza nella conduzione dell'esercizio

Il titolare dell'autorizzazione di sala giochi, può farsi rappresentare nella conduzione dell'esercizio esclusivamente da persone che possiedono i requisiti soggettivi richiamati al precedente art.2 e previa segnalazione al Comune.

ART.7 Subingresso nella titolarità dell'esercizio

Il trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte dell'azienda o di ramo di azienda comporta per l'acquirente il diritto a subentrare nell'attività esercitata del dante causa e nella conduzione dell'esercizio, a condizione che possieda i requisiti soggettivi richiamati al precedente art.2 e presenti segnalazione certificata d'inizio attività al Comune.

ART.8 – Rilascio di autorizzazione per: apertura e trasferimento; segnalazione certificata di inizio attività per: gli esercizi di cui all'art.4 bis, variazione nella composizione degli apparecchi da gioco, riduzione o ampliamento dei locali, rappresentanza e subingresso.

1. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 2 e le segnalazioni di cui ai precedenti artt.4 bis, 5, 6 e 7 del presente Regolamento sono avviate esclusivamente in modalità telematica presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive – portale telematico suap on line - e devono essere corredate dalle procure, dalle asseverazioni, dalle relazioni, dalle planimetrie necessarie a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti ai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 2 è previsto in giorni 60 decorrenti dall'emissione della ricevuta di avvenuta ricezione in via telematica dell'istanza di cui al comma precedente; decorso tale termine, si producono gli effetti autorizzatori previsti e prescritti dall'art.20 della Legge 7 agosto 1990 n.241 (e successive modifiche ed integrazioni), salva motivata interruzione del predetto termine per una sola volta.

3. Il termine di conclusione del procedimento di verifica e controllo delle segnalazioni di cui ai precedenti artt.4 bis, 5, 6 e 7 del presente Regolamento è quello previsto e prescritto dall'art.19 della Legge 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART.9 – Diniego e revoca di licenza; irricevibilità della Segnalazione Certificata d'inizio Attività; interdizione e/o divieto di prosecuzione dell'attività.

Le licenze di cui all'art.2 del presente regolamento:

a) sono negate:

- a coloro che non possiedono i requisiti soggettivi di cui all'art.2 c.2 presente regolamento;
- nel caso in cui i locali indicati come sede di esercizio non possiedano i requisiti strutturali indicati dall'art.3 presente regolamento.

b) sono sospese e revocate:

- per ragioni di ordine e sicurezza pubbliche,
- per abuso della persona autorizzata,
- negli altri casi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
- nelle ipotesi contemplate dalla normativa statale (D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito, con modifiche, dalla Legge 15 luglio 2011 n.111 ed in particolare: art.24 comma 20, 21 e 22; D.L.13 settembre 2012 n.158 convertito con Legge 8 novembre 2012 n.189 ed in particolare: art.7) e regionale (L.R. Emilia Romagna 4 luglio 2013 n.5) vigente in materia,
- per la perdita di anche uno solo dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.2 comma 2,
- per recidiva nell'inosservanza degli obblighi funzionali e gestionali di cui al precedente art.4.

Per le attività intraprese e svolte in assenza delle licenze di cui all'art.2 del presente Regolamento viene ordinata l'immediata cessazione senza obbligo di preventiva comunicazione ex art. 7 e seguenti L.241/1990 stante il difetto di valido titolo autorizzatorio.

Le segnalazioni di cui agli artt. 4 bis, 5, 6 e 7 del presente Regolamento se non corredate dalle procure, dalle asseverazioni, dalle relazioni, dalle planimetrie necessarie a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti ai precedenti articoli del presente Regolamento comportano declaratoria di irricevibilità e di interdizione e/o divieto di prosecuzione dell'attività, salva assegnazione di termine per la conformazione dell'attività, ove ciò sia possibile.

In assenza delle segnalazioni previste agli artt.4 bis e 7 del presente Regolamento è disposta l'immediata cessazione delle attività contemplate nei medesimi articoli, senza obbligo di preventiva comunicazione ex art. 7 e seguenti L.241/1990 in quanto svolte in difetto di valido titolo autorizzatorio.

ART.9 bis PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ATTIVITA' COMMERCIALI GIA' ESISTENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I pubblici esercizi, circoli privati e le attività commerciali già esistenti e che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non abbiano apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici sono tenuti, in caso di nuova installazione, ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis non si applicano ai pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali già funzionanti e all'oggi già aperti, in cui siano presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici.

ART.10 – SANZIONI

Le violazioni agli obblighi previsti e prescritti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionate dalla legislazione statale e regionale vigente all'atto di accertamento e contestazione dell'infrazione, sono punite con l'irrogazione delle seguenti sanzioni pecuniarie ed amministrative, secondo le modalità prescritte dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 (e successive modifiche ed integrazioni):

1. violazione dell'art.3 comma 2 – sanzione pecuniaria: da un minimo di € 200 ad un massimo di €1200; oblazione in via breve: €400; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 7 consecutivi;
2. violazione all'art.4 comma 2 lett.b – sanzione pecuniaria: da un minimo di € 300 ad un massimo di €1500; oblazione in via breve: €500; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 7 consecutivi;
3. violazione all'art.4 comma 2 lett.c) – sanzione pecuniaria: da un minimo di €500 ad un massimo di €3000; oblazione in via breve: €1000; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 15 consecutivi;
4. violazione all'art.4 comma 2 lett.d) – sanzione pecuniaria: da un minimo di €800 ad un massimo di €4800; oblazione in via breve: €1600; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 30 consecutivi;
5. violazione all'art.4 comma 2 lett.g) - sanzione pecuniaria: da un minimo di €500 ad un massimo di €3000; oblazione in via breve: €1000; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 15 consecutivi;
6. violazione all'art.5 c.1 - sanzione pecuniaria: da un minimo di €200 ad un massimo di €1200; oblazione in via breve: €400; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 3 consecutivi;
7. violazione all'art.5 c.2 - sanzione pecuniaria: da un minimo di €300 ad un massimo di €1500; oblazione in via breve: €500; sanzione in via amministrativa: chiusura dell'esercizio per giorni 7 consecutivi;

ART.11 – VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza ed il controllo sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sono demandate al Comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine, che possono avvalersi dell'operato degli uffici Tecnici Comunali.

ART.12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Con la decorrenza sopra indicata, è abrogato il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.153 del 20 ottobre 2008.